

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

15° anno n. L 283

20 dicembre 1972

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2647/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari delle Comunità europee e degli altri agenti di tali Comunità . . . . .	1
Regolamento (CEE) n. 2648/72 della Commissione, del 19 dicembre 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . .	4
Regolamento (CEE) n. 2649/72 della Commissione, del 19 dicembre 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto . . . . .	6
Regolamento (CEE) n. 2650/72 della Commissione, del 19 dicembre 1972, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . .	8
Regolamento (CEE) n. 2651/72 della Commissione, del 19 dicembre 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . . .	10
Regolamento (CEE) n. 2652/72 della Commissione, del 19 dicembre 1972, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino . . . . .	11
Regolamento (CEE) n. 2653/72 della Commissione, del 19 dicembre 1972, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . .	13
Regolamento (CEE) n. 2654/72 della Commissione, del 19 dicembre 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso . . . . .	15

#### II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Commissione

##### 72/413/CECA :

Decisione della Commissione, del 9 novembre 1972, che autorizza la conclusione di un accordo tra le imprese Hoesch Werke Hohenlimburg — Schwerte AG e Benteler Werke AG . . . . .	17
---	----

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972) . . . . .	20
---	----

Procedure aperte . . . . .	21
----------------------------	----

### AVVISO AI LETTORI

Conformemente a quanto prevedono i trattati relativi all'adesione del Regno Unito, del Regno di Danimarca e dell'Irlanda, il « Diritto derivato » (che comprende decisioni, regolamenti ed altri atti delle Comunità europee rimasti in vigore successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio* <sup>(1)</sup> e nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*) viene pubblicato nelle lingue inglese e danese sotto forma di più volumi di una edizione speciale della Gazzetta ufficiale.

I primi volumi, usciti ora per le stampe in lingua inglese, sono in vendita, al prezzo di FB 75,—, 250,—, 200,— e 250,— (Lit. 950,—, 3 150,— 2 500,— e 3 150,—), presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in Lussemburgo, casella postale 1003 e presso gli Uffici di vendita autorizzati nei paesi membri e nei paesi in via di adesione.

Gli altri volumi in lingua inglese come quelli in lingua danese saranno pubblicati man mano che ne sarà ultimata la compilazione. È data fin d'ora la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento alla raccolta completa dell'edizione speciale della Gazzetta ufficiale (Diritto derivato) al prezzo di FB 2 500,— (Lit. 31 250) per ciascuna lingua, da versare all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali o agli uffici di vendita di cui sopra.

---

(1) Ultimo numero pubblicato il 19 aprile 1958.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 2647/72 DEL CONSIGLIO**

del 12 dicembre 1972

relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari delle Comunità europee e degli altri agenti di tali Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che fissa lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e che istituisce misure particolari temporaneamente applicabili ai funzionari della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1473/72 del Consiglio, del 30 giugno 1972 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 3 nonché gli articoli 64, 65 e 82 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e gli articoli 20, primo comma, e 64 del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità,

visto il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 600/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, relativo all'adeguamento dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee <sup>(3)</sup>,

visto il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1725/72 del Consiglio, del 1° agosto 1972, relativo all'adeguamento del coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio in Svizzera <sup>(4)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dopo aver esaminato il livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, è risultato opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Con decorrenza dal 1° luglio 1972, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il suo allegato VII sono modificati come segue :

1. All'articolo 66, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 160 del 16. 7. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 10. 8. 1972, pag. 4.

Grado	Scatto							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	100 450	106 100	111 750	117 400	123 050	128 700	—	—
A 2	88 450	93 850	99 250	104 650	110 050	115 450	—	—
A 3 L/A 3	72 300	77 000	81 700	86 400	91 100	95 800	100 500	105 200
A 4 L/A 4	59 650	63 350	67 050	70 750	74 450	78 150	81 850	85 550
A 5 L/A 5	48 550	51 700	54 850	58 000	61 150	64 300	67 450	70 600
A 6 L/A 6	41 200	43 700	46 200	48 700	51 200	53 700	56 200	58 700
A 7 L/A 7	34 900	36 850	38 800	40 750	42 700	44 650	—	—
A 8 L/A 8	30 300	31 700	—	—	—	—	—	—
B 1	41 200	43 700	46 200	48 700	51 200	53 700	56 200	58 700
B 2	35 200	37 050	38 900	40 750	42 600	44 450	46 300	48 150
B 3	28 700	30 250	31 800	33 350	34 900	36 450	38 000	39 550
B 4	24 150	25 500	26 850	28 200	29 550	30 900	32 250	33 600
B 5	21 100	22 200	23 300	24 400	—	—	—	—
C 1	24 700	25 900	27 100	28 300	29 500	30 700	31 900	33 100
C 2	20 850	21 950	23 050	24 150	25 250	26 350	27 450	28 550
C 3	19 150	20 100	21 050	22 000	22 950	23 900	24 850	25 800
C 4	16 800	17 700	18 600	19 500	20 400	21 300	22 200	23 100
C 5	15 200	16 000	16 800	17 000	—	—	—	—
D 1	17 750	18 750	19 750	20 750	21 750	22 750	23 750	24 750
D 2	15 700	16 600	17 500	18 400	19 300	20 200	21 100	22 000
D 3	14 250	15 100	15 950	16 800	17 650	18 500	19 350	20 200
D 4	13 300	14 000	14 700	15 400	—	—	—	—

2. a) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 1 127 FB è sostituito dall'importo di 1 183 FB ;
- b) all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 1 752 FB è sostituito dall'importo di 1 839 FB ;
- c) all'articolo 69, seconda frase, dello statuto nonché all'articolo 3, terzo comma, e all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII, l'importo di 3 129 FB è sostituito dall'importo di 3 284 FB ;
- d) all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII, l'importo di 1 565 FB è sostituito dall'importo di 1 642 FB.

#### Articolo 2

Con decorrenza dal 1° luglio 1972, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue :

all'articolo 63, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categoria	Gruppo	Classe			
		1	2	3	4
A	I	45 700	51 550	57 400	63 250
	II	32 150	35 800	39 450	43 100
	III	26 450	27 800	29 150	30 500
B	IV	25 250	28 100	30 950	33 800
	V	18 600	20 250	21 900	23 550
C	VI	17 200	18 600	20 000	21 400
	VII	13 900	14 900	15 900	16 900
D	VIII	13 350	14 400	15 450	16 500
	IX	12 700	12 950	13 200	13 450

*Articolo 3*

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1972, l'importo dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

- 855 FB al mese per i funzionari di grado C 4 o C 5 ;
- 1 314 FB al mese per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

2. L'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è concessa fino al 30 giugno 1974.

*Articolo 4*

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1972 sono calcolate a decorrere da tale data in base alla tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, quale è modificato dall'articolo 1, punto 1, del presente regolamento.

*Articolo 5*

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1972, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio in uno dei paesi citati in appresso, sono fissati come segue :

Belgio	108,90
Repubblica federale di Germania	103,98
Francia	130,43
Italia	105,48
Granducato del Lussemburgo	108,90
Paesi Bassi	109,56
Regno Unito	116,98
Svizzera	105,26

2. Con decorrenza dal 1° luglio 1972, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conforme-

mente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è quello previsto qui di seguito per il paese delle Comunità ove il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	108,90
Repubblica federale di Germania	103,98
Francia	130,43
Italia	105,48
Granducato del Lussemburgo	108,90
Paesi Bassi	109,56

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

*Articolo 6*

Il funzionario beneficia per ogni mese compreso fra il 1° gennaio 1972 e il 30 giugno 1972 di un versamento pari all'1,85 % dello stipendio base cui aveva diritto per ciascuno di questi mesi.

*Articolo 7*

Gli articoli da 6 a 10 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2653/71, il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 600/72, nonché il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1725/72 sono abrogati con decorrenza dal 1° luglio 1972.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

T. WESTERTEP

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2648/72 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1972

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1630/72 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1630/72 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.<sup>(2)</sup> GU n. I. 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. I. 174 del 1°. 8. 1972, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 dicembre 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	28,90
10.01 B	Frumento duro	33,60 <sup>(1)</sup> ( <sup>4</sup> )
10.02	Segala	30,78 <sup>(5)</sup>
10.03	Orzo	18,56
10.04	Avena	15,99
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	24,05 <sup>(2)</sup> ( <sup>3</sup> )
10.07 A	Grano saraceno	4,18
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	18,54
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(4)</sup>
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	59,21
11.01 B	Farine di segala	53,48
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	60,85
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	63,46

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

<sup>(4)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(5)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2649/72 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 dicembre 1972**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1631/72 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

---

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 174 del 1. 8. 1972, pag. 3.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 dicembre 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

## A. Cereali (1)

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,69	0,69	0,69
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0,92	0,92	0,92
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,11	1,11	1,01
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	1,15	1,15	0,92
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

## B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,123	0,123	0,123	0,123
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,092	0,092	0,092	0,092
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2650/72 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 dicembre 1972**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2620/72 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è

necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 280 del 15. 12. 1972, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 dicembre 1972 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

**N.B. :** Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6.5.1972).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2651/72 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1394/72 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, nel caso in cui la moneta di un paese terzo si discosta dai margini di fluttuazione stabiliti negli accordi di Washington del 18 dicembre 1971, è opportuno, previa consultazione del comitato monetario, prendere in considerazione, per il calcolo

dei prelievi, un tasso di conversione basato sul corso di mercato di tale moneta ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1394/72, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 149 del 1° 7. 1972, pag. 59.

## ALLEGATO

<i>(u.c. / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati	
	I. zucchero bianco	5,40
	II. zucchero greggio	3,54 <sup>(1)</sup>
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	5,40
	II. zucchero greggio	3,54 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2652/72 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 dicembre 1972**  
**che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1651/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 765/72 <sup>(4)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 10. 8. 1972, pag. 52.

<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 10. 6. 1970, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 89 del 15. 4. 1972, pag. 31.

## ALLEGATO

## Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,478	Bordeaux	1,894
Montpellier	1,485	Nantes	1,592
Narbonne	1,458	Bari	nessuna quotazione
Nîmes	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	1,476	Chieti	nessuna quotazione
Asti	1,960	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,680
Firenze	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	1,568
Lecce	1,663	Treviso	1,840
Pescara	1,880		
Reggio Emilia	2,078		
Treviso	1,800		
Verona (per i vini locali)	1,688		
			u.c./hl
R II		A II	
Bari	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	nessuna quotazione
Barletta	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Cagliari	2,040	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	1,920	A III	
		Mosel	nessuna quotazione
R III	u.c./hl	Rheingau	nessuna quotazione
Rheinfalz	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

<sup>(1)</sup> Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2653/72 DELLA COMMISSIONE  
del 19 dicembre 1972  
che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1872/72 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, nel caso in cui la moneta di un paese terzo si discosta dai margini di fluttuazione stabiliti negli accordi di Washington, del 18 dicembre 1971, è opportuno, previa consultazione del Comitato monetario, prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, un tasso di conversione basato sul corso di mercato di tale moneta ;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1872/72 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 23.11.1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 200 del 1° 9.1972, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 dicembre 1972 che fissa i prelievi applicabili al riso  
e alle rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

N. della tariffa	Designazione delle merci	Paesi terzi	SAMA PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.06	Riso :		
	A. Risone o riso semigreggio :		
	I. risone :		
	a) a grani tondi	3,760	1,828
	b) a grani lunghi	6,176	3.157
	II. riso semigreggio :		
	a) a grani tondi	4,700	2,285
	b) a grani lunghi	7,720	3.946
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	I. riso semilavorato :		
	a) a grani tondi	9,615	4,634
	b) a grani lunghi	16,166	8,239
	II. riso lavorato :		
	a) a grani tondi	10,240	4,940
	b) a grani lunghi	17,330	8,839
	C. Rotture	1,980	0,869

<sup>(1)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(2)</sup> Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.



## REGOLAMENTO (CEE) N. 2654/72 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1972

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/71 <sup>(3)</sup>;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 <sup>(4)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 <sup>(5)</sup>, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71 <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 363/72 <sup>(7)</sup>; che il prezzo cif di acquisto

a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1972.

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 34.

<sup>(4)</sup> PB nr. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

<sup>(7)</sup> GU n. L 46 del 22. 2. 1972, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 19 dicembre 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso <sup>(1)</sup>

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
a) a grani tondi	0	0	0	—	
b) a grani lunghi	0	0	0	0	
C. Rotture		0	0	0	0

<sup>(1)</sup> La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/72.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1972

che autorizza la conclusione di un accordo tra le imprese Hoesch Werke  
Hohenlimburg-Schwerte AG e Benteler Werke AG

(72/413/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65, vista la domanda della Hoesch AG, Dortmund, del 3 marzo 1972,

## I

1. considerando che l'impresa siderurgica Hoesch Werke Hohenlimburg-Schwerte AG, di Hohenlimburg (Hoesch) e la Benteler Werke AG Schloß Neuhäus (Benteler), hanno chiesto il 3 marzo 1972 alla Commissione delle Comunità europee l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato CECA, di un contratto concluso il 30 giugno 1971, che il contratto è stato concluso con riserva delle necessarie autorizzazioni ;

2. considerando che la Hoesch e la Benteler hanno già stipulato un contratto di laminazione su commessa in base al quale la Hoesch si impegna a trasformare le bramme fornite dalla Benteler in nastri di acciaio per la fabbricazione di tubi ; che la Benteler ha intenzione di costruire a Lingen/Ems una moderna acciaieria a colata continua, dotata di una capacità iniziale di circa 220 000 t l'anno ;

3. considerando che il contratto stipulato il 30 giugno 1971 ha per oggetto in sostanza i seguenti obblighi tra le parti :

— la Hoesch assicura alla Benteler il rifornimento in semilavorati sino a 15 000 t, mediante laminazione su commessa, a un prezzo vantaggioso, di bramme fornite dalla Benteler stessa in nastri di

acciaio a caldo. La Benteler rinuncia all'installazione di un laminatoio proprio,

- la Benteler si impegna sia a soddisfare presso la Hoesch il proprio fabbisogno complessivo di nastri di acciaio laminati a caldo che ad effettuare acquisti presso terzi soltanto con il suo consenso. La Benteler si impegna ad impiegare i nastri di acciaio forniti dalla Hoesch esclusivamente per la successiva lavorazione nei propri impianti,
- la Hoesch si impegna ad acquistare quantitativi supplementari di bramme dalla Benteler. Quest'ultima rinuncia a fornire bramme a terzi ;

considerando che gli acquisti supplementari di Hoesch rivelano aumenti che vanno da 2 000 t al mese se vengono laminate su commessa 15 000 t al mese a 6 000 t se il quantitativo laminato su commessa scende a 11 000 t al mese. Qualora venga laminato un quantitativo inferiore a 11 000 t al mese, l'obbligo di acquisto della Hoesch diminuisce in proporzione. La Hoesch è libera di acquistare dalla Benteler quantitativi di bramme superiori a quelli stabiliti dal contratto, se la Benteler è in grado di soddisfare la maggiore domanda ;

4. considerando che le forniture e gli acquisti previsti dal contratto inizieranno dal giorno in cui la Benteler sarà in grado di fornire bramme, cioè probabilmente nel 1973 ; che il contratto è concluso per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la Benteler sarà in grado di effettuare le forniture ; che il contratto è prorogato di tre anni, qualora una delle parti non receda dallo stesso con preavviso di un anno prima della scadenza ;

## II

5. considerando che l'accordo sottoposto alla Commissione restringe il normale gioco della concorrenza tra le imprese interessate, in quanto

- la Benteler rinuncia all'installazione di un proprio laminatoio e si impegna a coprire interamente il proprio fabbisogno di nastri di acciaio ricorrendo alla Hoesch e a non cederli a terzi se non dopo averli trasformati,
- la Benteler si impegna a non vendere bramme a terzi,
- la Hoesch si impegna ad acquistare presso la Benteler determinati quantitativi supplementari di bramme ad a garantire alla Benteler la fornitura di nastri di acciaio ;

considerando che l'accordo incorre pertanto nel divieto principio di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del trattato.

6. considerando tuttavia che ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, gli accordi per la specializzazione e per l'acquisto o la vendita in comune, nonché gli accordi che per la loro natura e per i loro effetti sono strettamente analoghi, possono essere autorizzati qualora la Commissione accerti che essi rispondono a tutte le condizioni ivi indicate ;

7. considerando che l'accordo in questione tra la Hoesch e la Benteler concernente la rinuncia della Benteler alla produzione di nastri di acciaio e la fornitura di bramme della Benteler alla Hoesch e di nastri di acciaio della Hoesch alla Benteler deve essere considerato strettamente analogo ad un accordo di specializzazione ;

## III

8. considerando che l'accordo di cui al punto 7 può essere autorizzato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, se e in quanto contribuisce ad un notevole miglioramento della produzione o della distribuzione ed è essenziale per ottenere tali effetti, senza peraltro avere un carattere più restrittivo di quanto l'esiga un tale scopo. Tale accordo non deve inoltre essere idoneo a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in argomento, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese del mercato comune ;

9. considerando che questo accordo garantisce l'utilizzazione delle capacità produttive della nuova acciaieria che la Benteler deve costruire ; che infatti la Hoesch si impegna ad acquistare dalla Benteler un maggiore quantitativo di bramme, proporzionale al quantitativo di bramme di cui effettua la laminazione per conto della Benteler stessa ; che in questo modo viene assicurata alla Benteler a lungo termine la costante utilizzazione della capacità pro-

duttiva della sua acciaieria e del relativo impianto per la colata continua ;

considerando che, grazie all'accordo di laminazione concluso con la Hoesch, la Benteler può rinunciare alla costruzione di un proprio laminatoio, i cui progetti erano già pronti, evitando così degli investimenti onerosi ; che inoltre la Hoesch può utilizzare a lungo termine e in modo continuativo la capacità degli impianti per la produzione di nastri di acciaio, realizzando un notevole risparmio ;

considerando che l'accordo contribuisce quindi a migliorare notevolmente la produzione e la distribuzione delle bramme ottenute per colata continua della Benteler nonché la produzione di nastri di acciaio della Hoesch ;

10. considerando che l'accordo è essenziale per ottenere tali effetti — cioè miglioramento della produzione e della distribuzione — e non impone restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi ; che Hoesch non potrebbe estendere le attuali capacità degli impianti per la produzione di nastri di acciaio senza assicurarne, mediante contratti, la piena utilizzazione ; che pertanto la Benteler si è impegnata a ricorrere esclusivamente alla Hoesch per coprire il proprio fabbisogno di nastri di acciaio e a rinunciare all'installazione di un laminatoio proprio ;

considerando che all'impegno della Hoesch di acquistare maggiori quantitativi di bramme presso la Benteler fa riscontro la rinuncia della Benteler a fornire bramme a terzi ;

considerando che l'impegno della Benteler di utilizzare i nastri forniti dalla Hoesch soltanto per il proprio fabbisogno di trasformatore rappresenta la contropartita dell'impegno assunto dalla Hoesch di garantire il rifornimento della Benteler in semilavorati laminati su commessa a prezzi vantaggiosi ;

considerando che senza questi reciproci impegni non sarebbe possibile ottenere un analogo effetto di miglioramento nell'ambito delle singole imprese specializzate per quanto riguarda la continua utilizzazione della capacità degli impianti ;

11. considerando che i quantitativi che formano oggetto dell'accordo di cui trattasi sono trascurabili rispetto alla produzione complessiva di acciaio greggio e di nastri di acciaio della Comunità ; che si tratta infatti di circa 200 000 t di acciaio greggio e di 180 000 t al massimo di nastri di acciaio ;

considerando che tale accordo non è pertanto idoneo a dare alle imprese interessate la possibilità di determinare i prezzi, di controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in questione nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel mercato comune ;

12. considerando che si deve far obbligo alle imprese interessate di comunicare alla Commissione tutte le eventuali modifiche e aggiunte all'accordo ; che occorre prevedere che tali modifiche e aggiunte possono divenire operanti soltanto dopo che la Commissione abbia dichiarato che non comportano inconvenienti o, se necessario, previa autorizzazione in conformità dell' articolo 65, paragrafo 2, del trattato ;

considerando che, tenuto conto del suddetto onere, l'accordo in oggetto è compatibile con l'articolo 65, paragrafo 2, del trattato e può quindi ottenere l'autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

È autorizzato l'accordo tra le imprese siderurgiche Hoesch Werke Hohenlimburg-Schwerte AG, Hohenlimburg, e Benteler Werke AG, Schloss Neuhaus, stipulato nel contratto del 30 giugno 1971.

*Articolo 2*

1. Le imprese interessate devono comunicare alla Commissione tutte le modifiche e integrazioni dell'accordo.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 può essere applicato soltanto dopo che la Commissione ne abbia constatato la conformità all'autorizzazione accordata con la presente decisione o lo abbia autorizzato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato.

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata alle imprese Hoesch AG, di Dortmund, e Benteler Werke AG, Schloss Neuhaus.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

**BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI**

*(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)*

**MODELLI DI BANDI DI GARA****A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e) (\*) :
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b) :
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c) :
- b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c) :
- c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c) :
- d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c) :
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d) :
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f) :
- b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f) :
- c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f) :
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g) :
- b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g) :
- c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g) :
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h) :
- b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h) :
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i) :
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j) :
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k) :
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l) :
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m) :
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29) :
14. Altre indicazioni :
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a) :

(\*) Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

### Procedura aperta

1. Association Intercommunale pour l'autoroute E 5, 5, rue Archimède — 1040 Bruxelles — Tel. 02/35.80.90.
  2. Gara pubblica di appalto.
  3. a) Provincia di Liegi — Città di Waremme.
    - b) Concessione trentennale per la costruzione e la gestione di un autostello, di due posti ristoro e di due aree di servizio per autoveicoli destinati agli utenti dell'autostrada di Waremme.
    - c)
    - d)
  4. 12 mesi.
  5. a) Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue du Luxembourg, 49, 1050 Bruxelles (Tel. 02/13.14.47 — C.C.P. 94 55).
 

I documenti possono essere consultati e le informazioni richieste sia al servizio di cui al punto 1 che presso :

    - 1) Les bureaux de l'intercommunale pour l'autoroute E 5, 17a, rue Archimède, 1040 Bruxelles (Tel. 02/35.80.60).
    - 2) Le Secrétariat de la commission des Installations — Annexes le long des Autoroutes, rue de la Loi, 35, 1040 Bruxelles (Tel. 02/12.50.95 — poste 130).
  - b) 1° marzo 1973.
  - c) Capitolato di appalto n. Z/72.J.26 (prezzo : FB 30). Tassa di iscrizione: prezzo FB 15. Prezzo del piano: FB 70. Capitolato d'appalto n. 155 bis e 157 bis del 1971 (FB 25 cadauno). Invio previo pagamento.
  6. a) Entro il 1° marzo 1973, alle ore 11 antimeridiane.
    - b) Indirizzo : vedasi punto 1.
    - c) Lingua francese. Obbligo di servirsi dei moduli allegati al capitolato d'appalto.
  7. a) Pubblica.
    - b) 1° marzo 1973, alle ore 11 antimeridiane, 5, rue Archimède, Bruxelles.
  8. Cauzioni :
    1. FB 3 000 000 per garanzia : esecuzione a regola d'arte dei lavori ;
    2. FB 1 000 000 per garanzia : buona gestione ;
    3. garanzia di buon fine : FB 1 000 000.

Per i progetti sottoposti non sono previsti premi.
  - 9.
  - 10.
  - 11.
  12. 90 giorni di calendario a decorrere dalla data di apertura delle offerte.
  13. Aggiudicazione al miglior offerente in possesso dei requisiti richiesti.
  14. Entro il termine di validità del bando possono subentrare comunicazioni rettificative ; gli imprenditori cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono pregati di far richiesta al servizio di cui al punto 1 oppure 5 a) 1) e 2), e al massimo entro 10 giorni entro la data di apertura delle offerte, che siano loro trasmesse eventuali rettifiche intervenute.
  15. 6 dicembre 1972.
-

## EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato delle nuove EURONORM:

			<i>Prezzi in unità di conto</i>
EURONORM	23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy . . . . .	1,15
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo . . . . .	0,35
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico . . . . .	0,85
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico . . . . .	0,50
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico . . . . .	0,85
EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità . . . . .	1,65
EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità . . . . .	1,15
EURONORM	90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità . . . . .	0,85
EURONORM	93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione . . . . .	0,50
EURONORM	98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferro-manganese — Metodo elettrometrico . . . . .	0,50
EURONORM	103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai . . . . .	3,00
EURONORM	105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione . . . . .	0,50
EURONORM	106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo . . . . .	1,65

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse:

		Circolare d'informazione n. 1 Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici . . . . .	0,85
EURONORM	1-55	Ghise e ferroleghes . . . . .	1,15
EURONORM	2-57	Prova di trazione per l'acciaio . . . . .	0,85
EURONORM	3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio . . . . .	0,50
EURONORM	4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C . . . . .	0,50
EURONORM	5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio . . . . .	0,50
EURONORM	6-55	Prova di piegamento per l'acciaio . . . . .	0,50
EURONORM	7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio . . . . .	0,50
EURONORM	8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio . . . . .	0,50
EURONORM	9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio . . . . .	0,35
EURONORM	10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio . . . . .	0,35
EURONORM	11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso . . . . .	0,70
EURONORM	12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3 . . . . .	0,50
EURONORM	13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3 . . . . .	0,50
EURONORM	14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate . . . . .	0,50
EURONORM	15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie . . . . .	0,50
EURONORM	16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità . . . . .	0,85
EURONORM	17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze . . . . .	1,70
EURONORM	18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni . . . . .	0,50
EURONORM	19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele . . . . .	0,35
EURONORM	20-60	Definizione e classificazione degli acciai . . . . .	0,35



EURONORM	21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio . . . . .	0,50
EURONORM	22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura . . . . .	0,85
EURONORM	24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione . . . . .	0,35
EURONORM	25-67	Profilati, laminati mercantili, lamiere e nastri larghi da 3 mm e più, larghi piatti, di acciaio d'uso generale da costruzione — Prescrizioni di qualità . . . . .	1,00
EURONORM	26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
EURONORM	27-70	Designazione convenzionale degli acciai (seconda edizione) . . . . .	0,85
EURONORM	28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità . . . . .	0,85
EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa . . . . .	0,85
EURONORM	30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità . . . . .	0,85
EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa . . . . .	0,50
EURONORM	32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità . . . . .	1,00
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma . . . . .	0,85
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione . . . . .	0,35
EURONORM	35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione . . . . .	0,35
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno . . . . .	0,50
EURONORM	37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno . . . . .	0,85
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno . . . . .	0,35
EURONORM	39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato . . . . .	0,50
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico . . . . .	0,50
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico . . . . .	0,70
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	0,70
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione . . . . .	0,35
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V . . . . .	0,50
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali . . . . .	1,00
EURONORM	47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1,15
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso . . . . .	0,50
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa . . . . .	0,50
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici . . . . .	6,35
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele . . . . .	0,35
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo . . . . .	0,35
EURONORM	55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo . . . . .	0,35
EURONORM	56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo . . . . .	0,50
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo . . . . .	0,50
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo . . . . .	0,35
EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo . . . . .	0,35

EURONORM 60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo . . . . .	0,35
EURONORM 65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo . . . . .	0,35
EURONORM 66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo . . . . .	0,35
EURONORM 67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo . . . . .	0,35
EURONORM 76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico . . . . .	0,50
EURONORM 77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità . . . . .	0,85
EURONORM 78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni . . . . .	0,70
EURONORM 79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	0,85
EURONORM 80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . . . .	0,85
EURONORM 81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze . . . . .	0,35
EURONORM 83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità . . . . .	2,15
EURONORM 84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità . . . . .	1,85
EURONORM 85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità . . . . .	0,85
EURONORM 86-70	Acciai per tempratura ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità . . . . .	1,65
EURONORM 87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4) . . . . .	1,80
EURONORM 91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa . . . . .	0,50
EURONORM 104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati . . . . .	0,50

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

*Nella Repubblica federale di Germania :*

Beuth-Vertrieb GmbH  
1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7

*Nel Belgio e nel Lussemburgo :*

Institut belge de normalisation — I.B.N. —  
Bruxelles 4, 29, avenue de la Brabançonne

*In Francia :*

Association française de normalisation  
— A.F.N.O.R. —  
Tour Europe, Cedex 7, 92 Paris - La Défense

*In Italia :*

Ente nazionale italiano di unificazione — U.N.I. —  
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

*Nei Paesi Bassi :*

Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —  
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1003 — Lussemburgo 1.

